



Decreto Dirigenziale n. 2 del 10/04/2015

Struttura di Missione - Ufficio Elettorale Regionale

Oggetto dell'Atto:

Affidamento all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato delle attività di fornitura delle schede elettorali, degli stampati e della modulistica, nonché delle urne, necessari per lo svolgimento delle elezioni regionali 2015. Approvazione schema di contratto. Approvazione preventivo prot. 14205 del 10 marzo 2015.

IL DIRIGENTE

Premesso

- a. che la Legge Regionale 27 marzo 2009, n. 4, in attuazione dell'art. 122, comma 1, della Costituzione, ha introdotto la nuova disciplina in materia di procedimento elettorale regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, con la conseguente necessità di assumere l'onere organizzativo e gestionale dell'intero procedimento elettorale di rinnovo del Consiglio regionale ed elezione del Presidente della Giunta in carica in base ai risultati delle consultazioni del 27 e 28 marzo 2010;
- b. che, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento 15.12.2011, n. 12, con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 237 del 04/11/2014 è stata istituita la Struttura di Missione denominata "Ufficio elettorale regionale" unitamente ad "gruppo di lavoro" all'interno degli Uffici di diretta collaborazione per garantire il supporto dell'organo di direzione politica e il raccordo tra questo e la struttura amministrativa;
- c. che, con successivo D.P.G.R.C. n. 243 del 10/11/2014 sono stati individuati i dirigenti responsabili delle due Unità Operative Affari generali e Tecnico – operativa in cui si è deciso di articolare la Struttura di Missione;
- d. che, con la deliberazione n. 651 del 15/12/2014, la Giunta regionale ha istituito appositi capitoli di spesa del bilancio gestionale al fine di far fronte agli oneri derivanti dallo svolgimento delle consultazioni elettorali regionali del 2015;
- e. che la disciplina vigente alla data di istituzione dell'Ufficio elettorale regionale, rappresentata dal combinato disposto dell'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, che recitava "*Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni Il quinquennio decorre dalla data della elezione*" e dall'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, che prevede che le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono indette con decreto del Presidente in carica e possono aver luogo dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, presupponeva che le consultazioni elettorali si sarebbero dovute svolgere nel mese di marzo 2015, e precisamente tra il domenica 1° marzo e domenica 22 marzo 2015;
- f. che l'articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), integrando il testo dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, ha stabilito che il quinquennio di durata in carica degli organi elettivi regionali decorre dalla data della relativa elezione e che le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio, determinando così le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di *election day*, oltre che finalità di risparmio di spesa;
- g. che, a seguito di tale modifica legislativa, considerata la finestra temporale del 15 aprile – 15 giugno prevista per le elezioni comunali in base alla richiamata legge 182/1991, al fine di rispettare l'indicazione relative all'*election day*, le elezioni si sarebbero dovute svolgere tra domenica 19 aprile e domenica 24 maggio 2015;
- h. che, infine, il decreto legge 17 marzo 2015, n. 27, nel modificare, in materia di durata degli organi elettivi regionali, l'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, come già novellato dall'articolo 1, comma 501, legge 23 dicembre 2015, n. 190, ha stabilito che le elezioni dei nuovi consigli regionali possono aver luogo nella "*domenica compresa nei sei giorni ulteriori*" rispetto ai sessanta giorni successivi al termine del quinquennio di carica che, per gli organi elettivi della Regione Campania, decorre dal 28 marzo 2010, ponendo così un limite massimo nella domenica cadente il 31 maggio 2015;
- i. che la circolare n. 9/2015 del 24 marzo 2015 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, nel richiamare il decreto ministeriale 19 marzo 2015, con cui il Ministro dell'Interno ha fissato la data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a Statuto ordinario per domenica 31 maggio 2015, con turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci domenica 14 giugno 2015, tra l'altro, ha rimesso alla valutazione dei Presidenti delle Regioni Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia l'adozione dei propri decreti di convocazione dei comizi elettorali per domenica 31 maggio 2015;

Considerato

- a. che, con delibera di Giunta regionale n. 26 del 9 febbraio 2015 sono state adottate le misure necessarie alla gestione tecnico-organizzativa collegata allo svolgimento delle consultazioni per l'elezione del Presidente ed il rinnovo del Consiglio regionale, stabilendo, tra l'altro, di condividere e realizzare per il tramite dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che collabora con il Ministero dell'Interno in occasione degli appuntamenti elettorali, l'attività di stampa delle schede elettorali, delle tabelle di scrutinio, dei manifesti elettorali, delle istruzioni, delle pubblicazioni, della modulistica e delle circolari predisposte dal Ministero dell'Interno, di ogni altro stampato necessario per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, nonché per la fornitura delle urne;

Dato atto

- a. che l'esperienza maturata e le procedure di controllo amministrativo poste autonomamente in essere dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, anche per conto del Ministero dell'Interno in occasione degli appuntamenti elettorali, nelle condizioni di contesto nelle quali è stato chiamato ad operare l'Ufficio elettorale regionale, consentono di commissionare allo stesso – nelle indispensabili condizioni di massima affidabilità della regolarità e tempestività della fornitura altrimenti non egualmente assicurabili - l'attività di stampa delle schede elettorali, delle tabelle di scrutinio, dei manifesti elettorali, delle istruzioni, delle pubblicazioni, della modulistica e delle circolari predisposte dal Ministero dell'Interno, di ogni altro stampato necessario per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, nonché per la fornitura delle urne;
- b. che le risorse necessarie alla copertura finanziaria della fornitura del materiale per l'espletamento delle elezioni regionali 2015 afferiscono al capitolo 299 del bilancio, giusta decreto dirigenziale n. 4 del 30 dicembre 2014 e pedissequo decreto dirigenziale n. 1 del 20 marzo 2015;

Considerato ancora

- a. che, con nota n. 2015.0108260 del 17 febbraio in data 17/02/2015 è stato richiesto un preventivo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la fornitura della modulistica e degli stampati necessari allo svolgimento delle elezioni regionali 2015, ivi compresa la fornitura delle urne, e che l'Istituto ha riscontrato con propria comunicazione n. di prot. 14205 del 10 marzo 2015, assunta al protocollo della Regione sotto il n. 2015.0165300 del 10 marzo 2015, e che tali atti sono custoditi presso l'archivio della Struttura di Missione – Ufficio elettorale regionale;
- b. che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si connota come organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 163/2006, e, peraltro, applica alle pubbliche amministrazioni i listini determinati dalla Commissione ministeriale prezzi di cui all'art. 55, c. 3, legge 27 dicembre 1997, n. 449, istituita con decreto ministeriale 5 febbraio 2001;

Vista la nota del dirigente dell'UOD 01 prot. 2015.0248383 del 10 aprile 2015;

Ritenuto

- a. di doversi avvalere, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 9 febbraio 2015, n. 26, dell'affidabilità e della comprovata esperienza dell'organizzazione degli apparati statali storicamente deputati alla gestione degli appuntamenti elettorali ed al relativo supporto tecnico-organizzativo, rappresentati dall'organizzazione del Ministero degli Interni, per la parte relativa alla gestione del procedimento ed al trattamento dei dati ed informazioni e relativa divulgazione e dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per la predisposizione degli stampati e quant'altro necessario allo svolgimento delle consultazioni elettorali;

Visti

- a. la legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 e ss.mm.ii., recante lo "Statuto della Regione Campania"
- b. la legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, "Legge elettorale" e ss.mm.ii.
- c. la legge regionale 5 gennaio 2015, n. 1 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania"
- d. la legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3
- e. il D.P.G.R.C. n. 237 del 04/11/2014
- f. la D.G.R. 9 febbraio 2015, n. 26

g. il parere dell'Avvocatura regionale prot. 2015.0214933 del 27/3/2015

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di approvare l'allegato schema di contratto da stipulare con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la fornitura delle schede elettorali, degli stampati e della modulistica, nonché delle urne, necessari per lo svolgimento delle elezioni regionali 2015;
2. di approvare il preventivo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato protocollo 14205 del 10 marzo 2015, assunto al protocollo sotto il n. 2015.0165300 in pari data;
3. di commissionare all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la fornitura delle schede elettorali, degli stampati e della modulistica, nonché delle urne e quant'altro, necessario per lo svolgimento delle elezioni regionali 2015 alle condizioni di cui al preventivo n. 14205 del 10 marzo 2015;
4. di inviare il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali, alla Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di competenza, nonché al BURC per la pubblicazione.

Mauro Ferrara

CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALI E STAMPATI PER GLI UFFICI
DI SEZIONE PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 31 maggio 2015 - CIG
6207475A69

TRA

la Regione Campania, di seguito "Regione", con sede in Napoli - via Santa Lucia, 81 (codice fiscale 80011990639) rappresentata - ai sensi del Regolamento regionale n. 12/2011 e del DPGR 237 del 4 novembre 2013 e della DGR 26 del 9 febbraio 2015 dal Responsabile della Struttura di Missione - Ufficio Elettorale Regionale, dott. Mauro Ferrara, nato a Napoli il 20 luglio 1967, C.F. _____, il quale dichiara d'intervenire al presente atto in nome, per conto e nell'interesse dall'Amministrazione regionale

E

l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., di seguito "Istituto", con sede in Roma, via Salaria 1027, società il cui azionista unico è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, codice fiscale 00399810589 rappresentato dal dott. Marco Cerù, nato a Piacenza il 9 dicembre 1965, C.F. CREMRC65T09G535N, domiciliato per la carica in Via Salaria 1027, Roma e dall'ing. Maurizio Quattrociochi, nato a Veroli (FR) il 17 novembre 1953, C.F. QTMRZ53S17L780L, domiciliato per la carica in via Salaria 1027, Roma, che intervengono al presente atto nella loro qualità di Dirigenti Procuratori della società stessa, giuste procure speciali rispettivamente in data 21 febbraio 2015 (n. 4278, repert. n. 29496, racc. n. 11027) e in data 21 febbraio 2015 (n. 4267, repert. n. 29486, racc. 11017).

PREMESSO

che con la lettera n. 19726/UDCP/GAB/VCG2 del 7/11/2014 il Presidente della Giunta regionale della Campania ha chiesto l'istituzione di un tavolo di collaborazione per pervenire ad un'intesa quadro con i Prefetti della Campania, con il raccordo del Prefetto di Napoli, quale Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, volto alla definizione delle modalità attuative della disciplina elettorale e le linee di cooperazione tra gli enti per la gestione del procedimento elettorale;

che, con lettera n. 118339 del 10/12/2014 il Prefetto di Napoli, ha comunicato che con la nota n. 14751 del 25/11/2014 la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno ha espresso parere favorevole alla richiesta del Presidente della Giunta Regionale della Campania di pervenire ad una intesa-quadro con i Prefetti della Campania per avvalersi della collaborazione delle Prefetture stesse nella organizzazione e gestione delle prossime elezioni per il rinnovo degli organi di governo regionale e che tale collaborazione potrà eventualmente anche ricomprendere l'acquisizione dai Comuni, la elaborazione informatica e la diffusione online dei

dati e dei risultati ufficiosi della consultazione elettorale, previa stipula di apposita convenzione;

che, con DGR n. 26 del 09/02/2015, sono stati approvati gli schemi di intesa quadro tra il Presidente della Giunta regionale ed i Prefetti della Campania per la definizione delle modalità per la gestione del procedimento elettorale connesso alle consultazioni 2015 ed il relativo disciplinare delle spese, oltre che lo schema di accordo con il Ministero dell'Interno per la concessione dell'utilizzo della piattaforma informatica denominata SIEL (Sistema Informativo Elettorale);

che, con la medesima deliberazione n. 26/2015, è stato, tra l'altro, stabilito di condividere e realizzare per il tramite dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che collabora con il Ministero dell'Interno in occasione degli appuntamenti elettorali, l'attività di stampa delle schede elettorali, delle tabelle di scrutinio, dei manifesti elettorali, delle istruzioni, delle pubblicazioni, della modulistica e delle circolari predisposte dal Ministero dell'Interno, di ogni altro stampato necessario per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, nonché per la fornitura delle urne;

che, con nota n. 2015.0108260 del 17 febbraio in data 17/02/2015 è stato richiesto un preventivo all'Istituto per la fornitura della modulistica e degli stampati necessari allo svolgimento delle elezioni regionali 2015, ivi compresa la fornitura delle urne, e che l'Istituto ha riscontrato con propria comunicazione n. di prot. 14205 del 10 marzo 2015, assunta al protocollo della Regione sotto il n. 2015.0165300 del 10 marzo 2015, e che tali atti sono custoditi presso l'archivio della Struttura di Missione - Ufficio elettorale regionale;

che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si connota come organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 163/2006, e, peraltro, applica alle pubbliche amministrazioni i listini determinati dalla Commissione ministeriale prezzi di cui all'art. 55, c. 3, legge 27 dicembre 1997, n. 449, istituita con decreto ministeriale 5 febbraio 2001;

che l'esperienza maturata e le procedure di controllo amministrativo poste autonomamente in essere dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, anche per conto del Ministero dell'Interno in occasione degli appuntamenti elettorali, consentono di affidare allo stesso l'attività di stampa delle schede elettorali, delle tabelle di scrutinio, dei manifesti elettorali, delle istruzioni, delle pubblicazioni, della modulistica e delle circolari predisposte dal Ministero dell'Interno, di ogni altro stampato necessario per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, nonché per la fornitura delle urne;

che le risorse necessarie alla copertura finanziaria della fornitura del materiale per l'espletamento delle elezioni regionali 2015 sono disponibili sul capitolo 299 - missione 1 - programma 3;

che con Decreto n. _____ del _____ 2015 del Coordinatore dell'Ufficio di Missione Elettorale della Regione è stato approvato lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate confermano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

La Regione Campania affida all'Istituto, che accetta, la fornitura del seguente servizio: fornitura di materiali e stampati necessari allo svolgimento delle elezioni regionali 2015, tra cui schede elettorali e tabelle di scrutinio, manifesti elettorali ed istruzioni, modulistica e circolari, nonché la fornitura delle urne. La fornitura, meglio dettagliata nell'offerta dell'Istituto prot. 14205 del 10 marzo 2010 ed assunta al protocollo della Regione sotto il numero 2015.0165300 in pari data, comprende tutta la progettazione grafica, la composizione, la fascicolazione e la stampa dei materiali previsti, nonché l'imballo, la consegna franco destino e il trasporto nelle diverse sedi previste.

ART.2 - DURATA

Il presente contratto produce i propri effetti tra le parti a decorrere dalla data della stipula fino al 31 luglio 2015.

ART. 3 - ONERI A CARICO DELLA REGIONE

La Regione riconosce all'Istituto, quale corrispettivo complessivo per la fornitura di cui al precedente art. 1, un importo complessivo di euro 957.339,00 più Iva al 22%, per un totale pari ad euro 1.167.953,58. Fermo restando che il corrispettivo sarà determinato a consuntivo in ragione delle quantità effettivamente stampate e fornite in base ai prezzi unitari offerti dall'Istituto.

ART. 4 - ONERI A CARICO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA

L'Istituto assicura la fornitura dei materiali e degli stampati per le elezioni regionali del 31 maggio 2015 oggetto del presente contratto nel rispetto delle prescrizioni indicate nella richiesta di offerta presentata dalla Regione Campania con protocollo 2015.0108260 del 17 febbraio 2015 e secondo i prezzi unitari e le ulteriori modalità rinvenibili nell'offerta presentata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa, prot. 14205 del 10 marzo 2015, assunta al prot. della Regione Campania sotto il n. 2015.0165300 in pari data.

L'Istituto assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, pertanto il personale dell'Istituto non avrà nulla che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti dell'Ente regione.

ART. 5 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Istituto assume:

- tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- l'impegno a dare immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura - ufficio Territoriale del governo della provincia di Napoli, della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della citata legge n. 136 del 2010.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n. 136 del 2010 e successive modifiche.

ART.6 - MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m., della legge n. 231 del 2002 e s.m.i.. Alla conclusione delle prestazioni oggetto della fornitura la Regione emetterà certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 322 del d.p.r. n. 207 del 2010, a seguito del quale il fornitore potrà emettere regolare fattura, che sarà pagata nei termini di cui alle condizioni di fornitura dell'Istituto.

ART. 7 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e ss. mm. e il, restando le relative spese a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione.

L'onere dell'Iva grava sulla Regione.

Eventuali ulteriori spese inerenti al presente contratto, comprese quelle di bollo, sono a carico dell'Istituto.

ART. 8 - RECESSO

La Regione potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'affidatario, dandone avviso scritto di almeno un mese qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In tali ipotesi saranno riconosciute all'affidatario le spese sostenute e/o impegnate alla data di comunicazione del recesso. La Regione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto anche nella fattispecie di cui

all'art. 1, comma 13, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Regione, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse che saranno specificati nella relativa decisione;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Servizio competente;
- abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'impresa appaltatrice;
- subappalto del servizio senza il preventivo consenso dell'Amministrazione;
- in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- perdita dei requisiti soggettivi richiesti alla Ditta aggiudicataria per l'esecuzione di prestazioni connesse allo svolgimento del servizio;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi e dalla normativa in materia di DURC;
- ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, la Regione ha diritto di sospendere i pagamenti, chiedere il risarcimento dei danni diretti ed indiretti, oltre che la corresponsione delle maggiori spese che dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidare a terzi lo svolgimento del servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

ART. 10 - DICHIARAZIONE SULLA ASSENZA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI O DI CONTRATTI DI LAVORO AD EX DIPENDENTI REGIONALI

Il fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio,

se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

ART. 11 - PENALI

In caso di ritardo nella completa consegna di tutta la fornitura, se i limiti temporali saranno ritenuti pregiudizievoli dalla Regione, verrà applicata una penale giornaliera pari all' 1 per 1000 dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Regione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni la Regione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla Regione per il pagamento a saldo. In mancanza o se insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sull'importo della cauzione definitiva.

ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di risoluzione contrattuale. A

i sensi delle disposizioni di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 163 del 2006, le norme della legge 21 febbraio 1991 n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti d'impresa) sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti dal contratto d'appalto che sarà sottoscritto con la ditta aggiudicataria del presente servizio; le cessioni possono essere effettuate a banche o ad intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione del credito deve essere effettuata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificata alla Regione e diviene efficace qualora la medesima non la rifiuti, con comunicazione scritta da notificarsi al cedente ed al cessionario, entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

E' ammessa la cessione di tutti o solamente di parte dei crediti che giungeranno a maturazione. In ogni caso, la Regione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, contenute nel contratto con questi stipulato.

Per la cessione dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis e 3 ter del d.l. n. 185/2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 2/2009, si applicano le disposizioni degli artt. 37 e 38 del d.l. n. 66 del 2014, convertito in legge n. 89 del 2014, per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica.

ART. 13 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 133 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative, relative a procedure di affidamento lavori, servizi e forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa statale o regionale. La competenza è pertanto del T.A.R. della Regione Campania sede di Napoli.

Le controversie tra il committente e l'aggiudicatario del servizio, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, sono devolute alla giurisdizione del Giudice civile. Il foro competente è quello di Napoli.

L'accordo tra le parti non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva se non è espressamente stabilito (art. 29 II comma c.p.c.).

ART. 14- RISERVATEZZA

L'Istituto s'impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 e successive modifiche.

ART. 15 -TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 2003, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità d'informazione legate ai Servizi, ovvero ancora per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali viene dalle stesse considerata quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente accordo e, contestualmente, dichiarano di ben conoscere i reciproci diritti, come disciplinati dall'art. 7 del D.lgs. n. 196 del 2003.

Per l'Istituto il titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante e per i responsabili nominati per il trattamento dei dati personali si rimanda alla procedura interna della società stessa.

Per la Regione il Titolare del trattamento è la Giunta regionale ed il Responsabile del trattamento è il Responsabile della Struttura dirigenziale competente, giusta deliberazione di Giunta 2127/2006 che specifica anche i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione. In caso di violazione dei divieti di cui al presente articolo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con ogni conseguente risarcimento del danno.

Art. 16 - OBBLIGHI NASCENTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

In riferimento al protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura in Napoli il 1° agosto 2007 e pubblicato sul BURC del 15 ottobre 2007, n. 54, le parti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

ART 17 - CLAUSOLA DI MANLEVA

L'Istituto si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Campania da qualsiasi danno a cose e/o a terzi che dovesse derivare dall'esecuzione del presente contratto.

ART. 18 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto, si rinvia:

- all'offerta presentata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa;
- alle norme del codice civile e alle norme vigenti in materia di appalti pubblici nazionali, comunitarie e regionali.

Letto e sottoscritto per accettazione

Napoli/Roma

Per

LA REGIONE CAMPANIA

Per

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO SPA

Per espressa approvazione degli articoli 9, 11, 13 e 17 ai sensi dell'articolo 1341 c.c.

Per

Per

LA REGIONE CAMPANIA

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO SPA